

CONTRATTO SPIEGATO

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

*Il termine **conto corrente** identifica un contratto con cui il cliente affida alla banca l'incarico di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito, al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.*

Al cliente è periodicamente inviato l'estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l'evidenziazione dei conteggi relativi agli interessi al momento della chiusura periodica e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di conto corrente bancario, detto anche conto corrente di corrispondenza, avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente clausole già predisposte. La conclusione del contratto consente l'accesso ai servizi di conto corrente bancario.

*Le **Norme** relative al rapporto banca-cliente sono clausole contrattuali predisposte dalla Banca e alle quali il cliente aderisce con la sottoscrizione del contratto.*

*Per **Clausole Contrattuali** s'intendono le singole pattuizioni che, nel loro complesso, formano il regolamento contrattuale.*

Le clausole contrattuali contenute nelle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi si applicano a tutti i rapporti che il cliente intrattiene con la banca.

I rapporti della banca con il cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.

Le principali norme che regolano il rapporto tra banca e clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1852 a 1857); testo unico delle leggi bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); D.lgs 196/2003 in materia di privacy antiriciclaggio(, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviando ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese.

<p>Art. 1 - Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., di seguito denominata Cariparma, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.</p> <p>Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili a Cariparma finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., inviata esclusivamente alla dipendenza Cariparma presso la quale il conto corrente di corrispondenza è stato aperto, oppure tramite comunicazione scritta consegnata agli sportelli della dipendenza medesima. Le revoche, le modifiche e le rinunce decorreranno dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate a' sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.</p> <p>Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Cariparma sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.</p>	<p>Comma 1. La banca controlla la legittimità delle disposizioni impartite dal cliente anche a mezzo assegno tenendo a riferimento la firma depositata dal cliente stesso al momento dell'apertura del conto.</p> <p>Comma 2. Solo per iscritto il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto.</p> <p>L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emissione di assegni bancari - versamento di somme o titoli - prelievo di somme - disposizioni a favore di terzo - deleghe di pagamento o riscossione - altre <p>Le facoltà descritte ai punti precedenti possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di che era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Dalle ore 24 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza o l'iscrizione al Registro Imprese assistite dal requisito della "fede pubblica", ossia derivanti da un atto avente certezza legale e che si reputa di pubblica conoscenza in quanto, ad esempio, trascritto in Pubblici Registri come avviene per gli atti notarili), comunicate a mezzo stampa, o altro hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla banca (ad esempio con lettera raccomandata).</p> <p>Comma 3. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita di capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data di ricezione da parte della banca.</p>
<p>Art. 2 - L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione di Cariparma saranno fatti al correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.</p>	<p>L'indirizzo indicato dal cliente al momento dell'apertura del conto sarà utilizzato dalla banca per qualsiasi comunicazione, senza che il cliente possa opporre eccezioni. Il correntista può comunicare in qualsiasi momento alla banca per iscritto le variazioni del suo indirizzo e la banca sarà tenuta a conformarsi allo stesso.</p>

Art. 3 - Le disposizioni con **assegni** sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti a Cariparma contro rimborso del costo.

Il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione a Cariparma .

Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti a Cariparma .

In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, in conformità alle Norme che regolano detto servizio, Cariparma - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per l'incasso, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso Cariparma abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

Cariparma non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista.

Per effetto del d. lgs. n. 231/07, come modificato il 25.06.2008 dal d. lgs. n. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 0608.2008 n. 133/08, le disposizioni vigenti applicabili in tema di assegni bancari e circolari sono quelle di seguito descritte .

ASSEGNI BANCARI

- *Gli assegni bancari sono emessi con la clausola “non trasferibile”. Le banche (e Poste Italiane SpA) hanno l'obbligo, dal 30.04.2008, di rilasciare carnet di assegni già muniti della clausola di non trasferibilità.*
- *Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 12.500,00 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. A prescindere dalla normativa in commento, gli assegni muniti della clausola “non trasferibile”, qualunque sia il loro importo, devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.*
- *E' possibile emettere assegni liberi richiedendo per iscritto alla banca (tramite gli appositi moduli disponibili presso le filiali) il rilascio di libretti di assegni privi della clausola “non trasferibile”. La richiesta è soggetta al pagamento di 1,50 euro per singolo assegno (15,00 euro per carnet) a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa all'atto del rilascio del libretto. Gli assegni privi di tale clausola possono essere emessi solo per importi inferiori a 12.500,00 euro. Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità deve sempre essere apposta da chi emette l'assegno, al fine di evitare la comunicazione dell'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) da parte della banca.*

ASSEGNI CIRCOLARI

- *Gli assegni circolari sono emessi già muniti della clausola “non trasferibile” recano, come previsto, l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.*
- *E' possibile, per importi inferiori a 12.500,00 euro, ottenere l'emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità, presentando richiesta scritta alla banca (per mezzo degli appositi moduli disponibili presso le filiali). La richiesta comporta il pagamento di 1,50 euro per singolo assegno a titolo di imposta di bollo, che la banca incassa per conto dell'erario al momento del ritiro degli assegni.*

GIRATE DEGLI ASSEGNI

- *Gli assegni emessi in forma libera, e cioè privi della clausola “non trasferibile”, possono essere girati anche più volte prima della loro presentazione all'incasso. NON è più richiesta l'indicazione del codice fiscale dei giranti.*
- *Gli assegni emessi dal traente in suo favore (ad esempio quelli recanti la dicitura “a me medesimo”, a me stesso”, a mio “proprio favore” ecc.) non possono circolare e devono essere unicamente girati per l'incasso dallo stesso traente ad una banca o a Poste Italiane SpA.*

Comma 1.

Assegno bancario: è un titolo di credito pagabile “a vista” (alla presentazione) e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).

Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.

Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.

I dati dell'Assegno Bancario: per svolgere la sua funzione di pagamento l'assegno contiene alcuni dati.

I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie.

Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.

Girata: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità. Quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”, l'assegno è pagabile solo al beneficiario e non sono ammesse girate ulteriori.

Gli assegni emessi in forma libera, ovvero privi della clausola “non trasferibile”, possono essere girati anche più volte prima dell'incasso a condizione che ogni girata riporti, pena la nullità dell'assegno, il codice fiscale di chi gira l'assegno stesso.

La mancata apposizione o la manifesta erroneità del codice fiscale di chi gira l'assegno rendono nulla la girata e, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A. non possono procedere al pagamento dell'assegno.

La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.

Gli assegni bancari che sono emessi all'ordine della stessa persona che emette l'assegno (compresi quelli che riportano le diciture “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, ecc.) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Autorizzazione ad emettere assegni: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto vi sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario, o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.

L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la banca non l'ha mai concessa. L'autorizzazione può venire meno su revoca della banca, che può recedere dalla

convenzione d'assegno o, più in generale, dal conto corrente. Qualora un assegno non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non venga "regolarizzato" nei successivi 60 giorni, il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. L'iscrizione comporta che il cliente sia interdetto dall'emissione di assegni presso il sistema bancario e postale per 6 mesi e debba restituire subito tutti i libretti in suo possesso.

Emissione: attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo.

Presentazione: è il momento in cui il prenditore presenta, anche per il tramite di una banca mandataria all'incasso, l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto sussistano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.

Accredito: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione a credito.

Addebito: è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione a debito della relativa somma.

Comma 2. Il correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se i moduli in bianco vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca gli fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati

Denuncia: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.

Sequestro: per consentire alle pubbliche autorità cui è stata sporta denuncia di acquisire un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato e che ha illecitamente circolato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre, di norma, incaricare un avvocato).

Ammortamento: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto e per bloccarne l'eventuale illegittimo incasso, occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento: il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento dal traente e di impedire l'incasso

	<p>da parte di un eventuale illegittimo detentore. Non si ricorre alla procedura di ammortamento solo quando l'assegno smarrito reca la clausola "non trasferibile".</p> <p>Comma 3. Quando il conto viene estinto, il cliente deve restituire alla banca i moduli di assegno non utilizzati ancora in suo possesso.</p> <p>Comma 4. La banca può consentire che i prelevamenti dal conto possano avvenire a mezzo carta Bancomat, stipulando con il cliente apposito contratto. Se con l'utilizzo del Bancomat il cliente toglie disponibilità dal conto, la banca non esegue il pagamento degli assegni pervenuti successivamente, anche se emessi o presentati in data anteriore a quella in cui la banca ha avuto notizia del prelevamento ed ha effettuato l'addebito in conto.</p> <p>Comma 5 Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.</p>
<p>Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che Cariparma ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.</p> <p>Qualora tuttavia Cariparma consentisse al correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Cariparma si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, al verificarsi di una giusta causa, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.</p> <p>In caso di mancato incasso, Cariparma si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.</p> <p>Presso le Filiali con Servizio ATM BANCOCOMAT con funzione di versamento valori, in caso di momentanea interruzione del servizio, il correntista ha facoltà di far pervenire Cariparma tramite apposite apparecchiature, anche fuori del normale orario di sportello, determinati valori e cioè contante, assegni bancari e circolari (con esclusione quindi di qualsiasi altro valore o documento) i cui importi saranno accreditati sul conto a lui intestato secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto</p>	<p>Comma 1. Se il correntista riceve un bonifico da parte di un terzo, il relativo importo viene accreditato sul suo conto, sempre che il correntista non abbia dato per iscritto istruzione contraria alla banca.</p> <p>Banca Negoziatrice: è la banca incaricata dal portatore dell'assegno di curarne l'incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.</p> <p>Banca Trattaria: è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.</p> <p>Assegno Circolare: viene emesso dalla banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità.</p> <p>Versamento di Assegni: il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l'incasso. Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzare le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili .</p> <p>Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine".</p> <p>Salvo Buon Fine: è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc....).</p> <p>Valuta: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso) e la loro decorrenza non dà diritto a disporre dell'importo.</p> <p>Comma 2. La banca può, volta per volta e a sua discrezione, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia</p>

corrente.

- a) I valori vengono inseriti in apposite buste prenumerate, disponibili presso l'apparecchiatura, che il correntista stesso o persona da lui incaricata inserisce nell'apparecchiatura stessa. Il cliente non può immettere nelle buste tutto quanto possa arrecare danno, costituire pericolo o riuscire comunque di pregiudizio alle persone o alle cose. Il correntista è tenuto a seguire le istruzioni di Cariparma per l'uso dell'impianto, assume piena e completa responsabilità per i danni di qualunque genere, diretti e indiretti, causati dall'inadempimento di cui al comma precedente, ed anche per l'operato delle persone da lui incaricate.
- b) Il correntista è tenuto a compilare, datare e firmare la distinta di versamento, prestampata sulla busta dalla quale devono risultare chiaramente, oltre al dettaglio dei valori immessi, l'intestazione, il numero del conto e la Dipendenza di riferimento e l'importo complessivo del versamento.
- c) Le buste comprendenti i valori fatti pervenire, una volta immesse nel congegno di entrata, affluiranno automaticamente in apposita cassaforte.
Cariparma, sino a quando non ha ritirato le buste e verificato il loro contenuto nel modo previsto dal successivo comma, risponde verso il correntista solo della idoneità dell'impianto, salvo comunque il caso fortuito o di forza maggiore. L'apertura di Cariparma forte nella quale affluiscono le buste e la verifica del loro contenuto sono effettuati giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi, dopo l'apertura degli sportelli, da due dipendenti di Cariparma.
Il numero prestampato delle buste e l'importo dei valori che vi sono contenuti vengono indicati nel verbale di apertura di Cariparma forte, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.
Le buste introdotte dopo l'apertura giornaliera degli sportelli verranno tolte dalla cassaforte e controllate all'apertura successiva.
Cariparma dà notizia dell'accredito in conto corrente dei valori ricevuti inviando al correntista la relativa nota contabile: le valute relative all'accredito dei valori inseriti nell'apparecchiatura decorrono dal giorno di ritiro e verifica del contenuto delle buste.
In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il correntista deve darne comunicazione scritta a Cariparma non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello (lavorativo o non) in cui è stata effettuata la rimessa.
- d) Cariparma risponde dell'effettivo ammontare dei valori quale risulta dal riscontro eseguito congiuntamente dagli incaricati al servizio e verbalizzato al registro di cui al punto c. Detto registro fa piena fede e costituisce la prova dell'operazione eseguita.
Cariparma, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta o differenze fra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione al correntista e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Nel caso venga fornito, a questo scopo, un recapito telefonico, la comunicazione di

decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare in qualsiasi momento l'importo precedentemente accreditato sul conto del cliente al verificarsi di una giusta causa.

Comma 3. *In caso di mancato incasso, la banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato e di riaddebitare in qualsiasi momento l'importo sul conto del cliente.*

Comma 4 *Si tratta di Filiali dotate di apparecchiature self service.*

<p>cui sopra potrà avvenire anche con tale mezzo, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna per Cariparma . L'eventuale preavviso telefonico verrà comunque confermato da successiva comunicazione scritta.</p>	
<p>Art. 5 - Cariparma , in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti a Cariparma o pervengano ad essa successivamente.</p> <p>In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore di Cariparma stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, di Cariparma medesima, verso la stessa persona.</p> <p>Quando esistono tra Cariparma ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.</p> <p>Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato Cariparma, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti - per la quale ipotesi Cariparma viene autorizzata ad effettuare preventiva conversione - non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna particolare formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - Cariparma darà prontamente comunicazione al correntista.</p> <p>Se il conto è intestato a più persone, Cariparma ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.</p>	<p>Comma 1. <i>La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere e di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all'atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente.</i></p> <p>Comma 2. <i>Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.</i></p> <p>Pegno: <i>è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno, oppure un documento rappresentativo del credito, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.</i></p> <p>Ritenzione: <i>è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).</i></p> <p>Credito Liquido: <i>determinato nel suo ammontare;</i></p> <p>Credito Esigibile: <i>del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto, ad esempio, è un credito con termine scaduto).</i></p> <p>Comma 3. <i>Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità -o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente- le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi di iniziativa incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte e la banca è tenuta ad informare il cliente.</i></p> <p><i>La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità notorie nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall'aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).</i></p> <p>Comma 4. <i>Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la</i></p>

banca può attuare la compensazione sino alla soddisfazione dell'intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.

Art. 6 - Le aperture di credito che Cariparma ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta di Cariparma ;
- c) Cariparma ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs 206/2005, Cariparma ha la facoltà di recedere anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso, in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo. Cariparma dà immediata comunicazione scritta al correntista, della riduzione, sospensione o recesso dell'apertura di credito. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che Cariparma ritenesse di consentire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi a Cariparma al correntista.

Art. 7 - Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. Qualora il tasso d'interesse sia indicizzato, la variazione sfavorevole al correntista conseguente a variazione del parametro prescelto, non è soggetta ad alcun obbligo di comunicazione.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel predetto documento di sintesi, portando in conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le

Comma 1. La banca può concedere un affidamento al cliente nella forma dell'apertura di credito, utilizzabile in conto corrente.

- a) il cliente può prelevare in una o più volte l'importo a lui concesso e può ripristinare con versamento o accredito la disponibilità;
- b) l'utilizzo dell'affidamento può avere una scadenza: in questo caso alla data prefissata, il cliente deve rimborsare quanto dovuto alla banca senza necessità di richiesta;
- c) la banca può recedere dall'apertura di credito, oppure può ridurre o sospendere l'affidamento, anche verbalmente ed anche se il credito è a tempo determinato. La banca è tenuta a fornire al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso minimo di 1 giorno per il pagamento del debito.
Qualora il cliente sia un consumatore, il recesso della banca deve essere prodotto su un giustificato motivo.
(Consumatore: è una persona che agisce per scopi privati, non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
Anche il cliente può recedere dall'apertura di credito in qualunque momento, mediante rimborso del dovuto;
- d-e) la dichiarazione di recesso sospende immediatamente l'utilizzo dell'apertura di credito ed eventuali prelevamenti che venissero concessi successivamente non comportano il ripristino della linea di credito;
- f) le norme che riguardano il recesso valgono per ogni altra forma di affidamento concessa al correntista.

Comma 2. La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di addebito e di accredito, provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto e la periodicità è la stessa sia per i rapporti debitori che per quelli creditorî. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità.

Comma 3. Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto, su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.

<p>commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.</p> <p>Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel predetto documento di sintesi allegato; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.</p> <p>Gli assegni pagati a Cariparma vengono addebitati sul conto del correntista con la valuta stabilita nel documento di sintesi; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della "Legge assegno".</p> <p>Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.</p> <p>Tutte le obbligazioni del correntista verso Cariparma, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.</p>	<p>Comma 4. <i>Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta data di emissione.</i></p> <p>Comma 5. <i>Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è di 1 giorno. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.</i></p> <p>Comma 6. Aventi causa a qualsiasi titolo: <i>sono coloro che subentrano nella medesima posizione giuridica del correntista (ad esempio: eredi).</i></p>
<p>Art. 8 - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato a Cariparma entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..</p> <p>Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto Cariparma per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.</p> <p>Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, Cariparma può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti..</p>	<p>Comma 1. Art. 1713 cod.civ.: <i>il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.</i></p> <p>Comma 2. <i>Salvo quanto previsto dal Comma successivo, l'estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto.</i></p> <p>Comma 3. <i>Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente e la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.</i></p>
<p>Art. 9 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250, o corrispondente controvalore per i conti in divisa, Cariparma cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare le comunicazioni periodiche.</p> <p>Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore superiore a euro 250 e fino a euro 2.500 o corrispondente controvalore per i conti in divisa, Cariparma si riserva la facoltà di non inviare le comunicazioni periodiche, in ossequio alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. .</p>	
<p>Art. 10 - Qualora Cariparma consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuare in divisa estera, il correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle divise concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa</p>	<p>Comma 1. <i>La banca può consentire al cliente di effettuare operazioni di accredito in conto in una qualsiasi divisa estera concordata; dette operazioni saranno regolate sul conto corrente con la divisa del conto stesso.</i></p>

<p>conversione nella divisa di regolamento del conto stesso, al cambio corrente pubblicizzato a Cariparma alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.</p> <p>Il correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in divisa estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per Cariparma pagamenti per cassa, la stessa non ha l’obbligo di darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, Cariparma rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.</p>	<p>Comma 2. <i>La banca non è obbligata ad eseguire per cassa una disposizione di pagamento, anche a mezzo assegno, espressa dal cliente in moneta diversa dall’euro, anche quando nella disposizione è inserita la clausola “effettivo”. Il cliente resta responsabile di ogni eventuale conseguenza derivante al beneficiario dal mancato pagamento.</i></p>
<p>Art. 11 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta di Cariparma, nel caso che Cariparma stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.</p> <p>Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.</p> <p>Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà di Cariparma addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. .</p>	<p>Comma 1. <i>L’assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l’incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente (cliente della Banca che ha posto all’incasso un titolo emesso all’estero) di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l’autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera il cliente è tenuto a rimborsare la somma, senza opporre eccezioni sui documenti su cui si fonderà la richiesta di rimborso.</i></p> <p>Comma 3. Bonifico: <i>ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie.</i></p> <p><i>Poiché nei pagamenti all’estero tramite bonifico l’errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso.</i></p>
<p>Art.12 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti a Cariparma ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p> <p>Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1.</p>	<p>Comma 1. <i>Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. Senza che gli altri possono nulla eccepire. E’ possibile, però, chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.</i></p> <p>Comma 2. <i>Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della</i></p>

<p>Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1.</p>	<p><i>facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatorio.</i> Comma 3. <i>Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del titolare soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca.</i></p>
<p>Art.13 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni in via disgiunta fra loro, le disposizioni sul conto stesso, anche se relative all'estinzione del rapporto, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione di Cariparma anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto Cariparma da tutti i cointestatori.</p> <p>Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle modifiche o revoche della facoltà di disposizione separata sul conto vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.</p> <p>In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio risponderanno nei confronti di Cariparma tutti i cointestatori in solido fra loro.</p>	<p>Comma 1. <i>Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatori possono decidere di compiere le operazioni separatamente (disposizione separata), cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti anziché con la partecipazione di tutti (disposizione congiunta). Anche l'estinzione del rapporto può essere effettuata da un solo cointestatorio.</i> <i>E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla banca.</i> Comma 3. Obbligazioni Solidali: <i>l'obbligazione è "in solido" o "solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza."</i></p>
<p>Art.14 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri contestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.</p> <p>Nei casi di cui al precedente comma però Cariparma deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.</p>	<p>Comma 1. <i>Se muore uno dei cointestatori di un rapporto regolato a "disposizione separata", hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatori singolarmente e tutti insieme gli eredi del deceduto. Allo stesso modo, se uno dei cointestatori perde, in tutto o in parte, la capacità di agire, il legale rappresentante dell'incapace può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatori.</i> Comma 2. <i>Nel caso di morte o di perdita, totale o parziale, della capacità di agire di uno dei cointestatori, un erede o il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato possono formalizzare alla banca un'opposizione alle disposizioni con firma separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori, dell'eventuale erede e del legale rappresentante dell'incapace per dar corso ad ogni tipo di disposizione.</i></p>
<p>Art. 15 - Il pagamento degli assegni emessi dal correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:</p> <p>a) in caso di recesso, da parte del correntista o di Cariparma , dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, Cariparma non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell'art. 7;</p> <p>b) in caso di recesso, da parte di Cariparma , dall'apertura di credito, il correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;</p> <p>c) Cariparma , quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data</p>	<p>Comma 1. <i>Qualora la banca o il correntista recedano dal contratto di conto corrente, dalla convenzione di assegno o dall'apertura di credito, con riferimento al pagamento di assegni, possono verificarsi le seguenti situazioni:</i></p> <p>a) <i>recesso da parte del correntista o della banca dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno: la banca non sarà tenuta a pagare gli assegni emessi in data successiva a quando il recesso è diventato operante (per la decorrenza del recesso si rimanda all'art. 7, Comma 6)</i></p> <p>b) <i>recesso da parte della banca dall'apertura di credito: il correntista deve costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi in data anteriore a quella in cui recesso è stato comunicato.</i> <i>La disposizione non si applica se, alla data del pagamento, risultano decorsi i termini di presentazione.</i></p>

<p>posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.</p> <p>Nel caso, invece, in cui Cariparma comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6, lett. c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.</p> <p>Analogo obbligo fa carico al correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.</p>	<p><i>Termini di presentazione stabiliti dall'art 32 Legge assegno (di norma, 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda se emessi sullo stesso Comune di pagamento o meno)</i></p> <p>c) <i>comunicazione da parte della banca della volontà di avvalersi della compensazione per crediti non liquidi ed esigibili (vedi le definizioni inserite nell'art. 5, Comma 2 e 3): in questa ipotesi la banca non pagherà gli assegni emessi dal correntista in data successiva a quella della comunicazione suddetta</i></p> <p>Comma 2. <i>Quando la banca comunica il recesso dall'apertura di credito in conto corrente, può operare la compensazione con altri rapporti del cliente aventi saldi disponibili e ciò dal momento in cui il cliente ha ricevuto la comunicazione stessa.</i></p> <p><i>Pertanto, il correntista deve ricreare sul conto sul quale si è operata la compensazione la provvista necessaria per il pagamento degli eventuali assegni emessi in data anteriore al recesso e per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione. In caso contrario, gli assegni saranno passati al protesto.</i></p> <p>Comma 3. Credito liquido: <i>determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo)</i></p> <p>Credito esigibile: <i>del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).</i></p>
<p>Art. 16 - Cariparma ha facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 1/9/93 n. 385 (Testo Unico Bancario). Le modifiche alle norme e condizioni contrattuali saranno effettuate nel rispetto di quanto disposto all'art. 118 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (Testo Unico Bancario).</p>	<p><i>In relazione all'entrata in vigore del Decreto Legge 4.07.2006 n. 223 convertito in legge il 4/08 u.s. (meglio noto come Decreto Bersani), che all'art. 10 modifica sostanzialmente l'art. 118 del Testo Unico Bancario si intende quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>le condizioni contrattuali possono essere modificate unilateralmente solo "qualora sussista un giustificato motivo" (art. 118 comma 1)</i> ➤ <i>le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere comunicate "espressamente al Cliente" (art. 118 comma 2);</i> ➤ <i>le modifiche devono essere comunicate "con preavviso minimo di trenta giorni" (art. 118 comma 2),</i> ➤ <i>le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali devono evidenziare la formula di "proposta di modifica unilaterale del contratto" (art. 118 comma 2),</i> ➤ <i>"le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate" (art. 118 comma 2) ;</i> ➤ <i>"in ogni caso il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura" (art. 10 decreto legge n. 223 comma 2);</i> <p><i>"le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria, riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente" (art. 118 comma 4).</i></p>
<p>Art. 17 - Salvo quanto disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, in ordine all'approvazione degli estratti conto, per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento che può essere ritirato presso le filiali della banca.</p>	<p><i>Il cliente, qualora intendesse presentare un reclamo relativo all'esecuzione di un ordine impartito alla banca - al di fuori dell'ipotesi di reclamo sull'estratto conto - può rivolgersi all'Ombudsman per risolvere le controversie dopo aver presentato reclamo presso l' "Ufficio Reclami" della propria banca.</i></p> <p><i>L'Ombudsman Bancario è un organismo collegiale istituito dall'ABI nel 1993, per risolvere</i></p>

	<i>gratuitamente le controversie tra le banche e la Clientela. Ulteriori informazioni su tempi, modalità e limiti di importo si possono trovare in ogni filiale della Banca nel regolamento .</i>
Art. 18 - È facoltà di Cariparma assumere o meno specifici incarichi del correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate da Cariparma tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, Cariparma , oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., . l'incarico conferito Cariparma finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.	<i>La banca potrà, ricorrendone i motivi, rifiutare di eseguire uno o più specifici incarichi del cliente; in questo caso sarà tenuta a darne informazione al cliente stesso. La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente scegliendo autonomamente le modalità di esecuzione che riterrà più idonea. La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto, e per l'eventuale incauta scelta del sostituto stesso. Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.</i>
Art. 19 - Le spese e gli oneri fiscali inerenti al rapporto di conto corrente e all'uso del presente contratto sono a carico del correntista.	
Art. 20 - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.	
Art. 21 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e Cariparma in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente potrà essere, a scelta di Cariparma , quello di Parma o quello nella cui circoscrizione trovasi la dipendenza presso la quale si è costituito il rapporto. Nel caso il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs 206/2005 non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo..	<i>Comma 1. Foro competente: il Tribunale demandato all'esame della controversia. Comma 2. Quando il correntista è consumatore si applicano le disposizioni di legge e, di norma, il Tribunale competente è quello del luogo di residenza del soggetto che viene citato in causa. (convenuto).</i>